ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI "O.D.V. / E.T.S."

Oggetto: modifica Statuto "Associazione Nazionale Giacche Verdi O.D.V./E.T.S."

L'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi sono stati depositati presso l'Ufficio del Registro di Saronno il 30/11/1998 e registrati al n.571 Vol.3. con denuncia alla Prefettura di Como (ex R.D. n.773 del 18/06/1934).
Cod. Fiscale 95051430130.

Ulteriore modifica dello Statuto è stata fatta in data 7 giugno 2008 e depositata presso l'Ufficio del Registro di Udine in data 20 febbraio 2008 al n. 6535 serie 3 PRIVATI N.A. L'Assemblea Nazionale.

Ulteriore modifica dello statuto è stata fatta con assemblea del 7 ottobre 2017 e depositato presso l'agenzia delle entrate di Udine in data 12 ottobre 2017 con protocollo 5753.

In data martedì 27 marzo 2018 il Presidente è stato convocato a Roma, Ministero Ambiente, segretariato Commissione Nazionale Ambiente ed in tale incontro lo statuto approvato in data 7 ottobre 2017 è stato contestato e errato soprattutto negli art. 1, 5,7 ed 8.

Allo scopo rispondere alle contestazioni del ministero Ambiente viene apportata una ulteriore modifica allo Statuto Nazionale tramite la riunione del direttivo nazionale in data 21 aprile 2018 a cattolica favorevoli, n.7, contrari nessuno e n. astenuti nessuno, come risulta dal Verbale di Direttivo allegato.

Lo statuto approvato in data 21 aprile 2018 verrà ratificato dall'assemblea nazionale.

Ulteriore modifica dello Statuto è stata approvata nell'anno 2022 dall'Assemblea Nazionale e regolarmente depositata presso i competenti uffici.

Il nuovo Statuto risulta composto da n. 17 articoli e n 13 pagine.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI "O.D.V./E.T.S."

STATUTO NAZIONALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi, in forma abbreviata A.N.Gi.V. È un Ente del Terzo Settore, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O.D.V.), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è composta da Volontari e persone fisiche, individuata ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge n°349 del 8 luglio 1986, dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, (DEC/RAS/159/2008) quale Associazione di Protezione Ambientale (G.U. n.93 del 19 aprile 2008).
L'Associazione nazionale Giacche Verdi ODV opera nello svolgimento dei suoi compiti statutari principalmente con l'ausilio del cavallo, sia per la protezione civile che ambientale, ma anche con altri mezzi.
Tutte le cariche Sociali sono elettive e sono prestate a titolo gratuito.
La durata dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV è illimitata.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalle seguenti leggi:

- legge n. 349 del 8 luglio 1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in particolare dall'art. 13;
- Decreto-legge 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
- delle altre leggi statali, nonché di quelle regionali, e dei principi generali dell'orientamento giuridico.

L'Associazione è una organizzazione di volontariato, a carattere nazionale, regionale, provinciale e territoriale, senza scopo di lucro, di protezione civile, con finalità ambientali, culturali, educative, ricreative, assistenziali e riconosce la sovranità dei suoi Soci.
Agisce prevalentemente con l'impiego del Cavallo nella protezione Civile e Ambientale, per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale ed è gestita mediante gratuità delle cariche sociali associative e delle prestazioni fornite dagli associati.
Per meglio operare nel tessuto Sociale e Territoriale, per il controllo del territorio, per garantire continuità e rilevanza esterna della sua azione come previsto dall'art. 13 legge 349/1986 e per il raggiungimento degli scopi Sociali. L'Associazione si articola in livelli territoriale nazionale, regionale, provinciale e locale, ciascuno dotato di specifiche competenze e autonomia nei limiti del presente Statuto. L'autonomia delle articolazioni territoriali non si estende alla potestà disciplinare nei confronti dei soci, che resta di competenza esclusiva degli organi nazionali. L'istituzione di nuovi gruppi provinciali è autorizzata dal livello regionale competente, con obbligo

di preventiva informazione al Consiglio Direttivo Nazionale. I gruppi provinciali così costituiti sono tenuti ad adottare il medesimo Statuto dell'Associazione.

a) Livello nazionale
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Il livello nazionale esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e collegamento nei confronti di tutte le articolazioni territoriali.

b) Raggruppamenti Regionali
I Raggruppamenti Regionali, costituiti previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, adottano uno statuto coincidente con quello nazionale e dispongono di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, fiscale, patrimoniale e gestionale.
Essi esercitano funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti di tutti i soci e delle strutture operanti nel territorio regionale.
Per il riconoscimento è richiesto un minimo di 30 soci iscritti e l'operatività in almeno due province. Nelle regioni Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Trentino-Alto Adige è sufficiente un minimo di 20 soci iscritti e l'operatività anche in una sola provincia, purché siano attivi almeno due Gruppi Operativi Locali.
Il mancato raggiungimento dei requisiti può essere sanato entro due anni.
Al fine di garantire una capillare presenza sul territorio, ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986, i Raggruppamenti Regionali possono istituire Gruppi Operativi Locali.

c) Raggruppamenti Provinciali, aree vaste e città metropolitane
Possono essere costituiti, nell'ambito del territorio regionale, Raggruppamenti Provinciali e altre articolazioni territoriali (aree vaste o città metropolitane), dotati di proprio codice fiscale e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, fiscale, patrimoniale e gestionale.
Tali strutture adottano statuti coincidenti con quello nazionale e con quello del Raggruppamento Regionale di appartenenza e operano in coordinamento con i livelli regionale e nazionale per le attività di interesse generale.
La costituzione delle suddette articolazioni territoriali è deliberata dal livello regionale competente, previo consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta; decorso tale termine senza riscontro, il consenso si intende acquisito.
Il Raggruppamento Provinciale è costituito da un numero minimo di 12 associati.

d) Gruppi Operativi Locali
I Gruppi Operativi Locali costituiscono articolazioni operative del livello territoriale di riferimento e sono dotati di autonomia operativa.
Essi dipendono, sotto il profilo organizzativo, amministrativo, contabile, fiscale, patrimoniale e gestionale, dal Raggruppamento di appartenenza.

Per il riconoscimento è richiesto un minimo di 5 soci iscritti. Eventuali carenze nei requisiti possono essere sanate entro due anni.
I Raggruppamenti regionali, provinciali, area vasta e area metropolitana, una volta costituiti con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria ma dipendono dal direttivo nazionale per quanto riguarda indirizzi, finalità e controllo del rispetto degli scopi statutari al fine di essere una unica associazione e non una associazione federata, aggregata od affiliata.

Art. 3 – SEDE

La Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi è sita in Via Gersen n. 11 Biella.

La Segreteria Nazionale è in via Gersen n. 11 Biella. Eventuali variazioni della sede legale all'interno dello stesso Comune possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale senza necessità di modifica statutaria.

Art.4 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi O.D.V./E.T.S. è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di protezione civile, tutela e salvaguardia dell'ambiente e dei relativi processi ecologici, nonché finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in condizioni di disagio fisico e psicologico.
L'Associazione opera a supporto dei servizi di protezione civile e ambientale, collaborando con il Corpo dei Carabinieri Forestali, Comunità Montane, Guardia di Finanza, Polizia Locale, soccorso alpino e Polizia di Stato, Enti pubblici e privati, nonché Autorità civili, militari e Vigili del Fuoco al fine di prevenire il degrado ambientale, contrastare incendi e calamità e prestare soccorso in caso di emergenze.
Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via prevalente le seguenti attività:

- protezione civile, con particolare riferimento alla ricerca di persone scomparse, al soccorso animale in caso di calamità naturali, al controllo a cavallo del rischio di "fontanazzi" o di cedimenti arginali in occasione di eventi alluvionali, al monitoraggio e alla prevenzione degli incendi boschivi (A.I.B.)**,** nonché alle attività connesse ai rischi idrogeologici, alla salvaguardia delle coste e del mare e, più in generale, agli interventi di protezione civile in ogni tipo di emergenza, protezione ambientale di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- Collaborare al ripristino dei sentieri e dei percorsi storico naturalistici;
- solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico in particolare il supporto materiale e logistico in favore dei portatori di handicap per consentire la partecipazione alla terapia riabilitava con il cavallo presso centri gestiti direttamente o con accordi e/o convenzioni;
- la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali;
- la diffusione della cultura equestre e dell'utilizzo del cavallo e la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può:

- acquisire e gestire strutture, aree e impianti funzionali alle attività istituzionali;
- svolgere attività connesse e strumentali, nel rispetto della normativa vigente;
- promuovere e attuare forme di tutela giuridica dell'ambiente;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

L'Associazione garantisce la propria autonomia organizzativa e amministrativa attraverso:

- l'autonomia dei propri organi ai vari livelli territoriali;
- la libertà di iniziativa nel rispetto delle finalità statutarie;
- la collaborazione con altri enti e associazioni aventi analoghe finalità;
- il divieto di costituzione di correnti organizzate estranee all'Associazione.

È fatto divieto di utilizzare strutture, mezzi o simboli dell'Associazione per fini politici. I soci possono svolgere attività politica esclusivamente a titolo personale e al di fuori dell'ambito associativo.
Le risorse economiche dell'Associazione devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie. Eventuali rimborsi spese o indennità devono essere adeguatamente giustificati e sottoposti al controllo degli organi associativi competenti.

Art. 5 – SOCI

Il **Socio** è colui che prestando la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge di raggiungere ed espresse nel presente Statuto.
La qualifica di Socio si acquisisce con apposita richiesta scritta, controfirmata da chi ne esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne, ad un Raggruppamento Provinciale o Regionale periferico.
Un richiedente a cui viene rifiutata l'iscrizione motivata da un gruppo provinciale o regionale ha diritto a ricorrere al collegio dei probiviri secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
L'adesione all'A.N.Gi.V., comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel presente statuto nonché del Regolamento.
Tutti i Soci possono ricoprire cariche Sociali a condizione di aver raggiunto la maggiore età e di essere in regola con le quote Sociali da almeno un anno. Tutti i soci verranno iscritti nel libro degli associati dove vengono annotati le generalità, la data di iscrizione e l'eventuale cancellazione dall'Associazione comprende tutti i soci a livello nazionale. L'iscrizione all'Associazione avviene presso l'articolazione territoriale competente in base alla residenza del richiedente. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'iscrizione presso una diversa articolazione territoriale può essere autorizzata dal Consiglio Direttivo competente, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Categorie di soci
I soci si distinguono in:
- Volontari Operativi
- Sostenitori
- Benemeriti
- Fondatori
- Minorenni

Le categorie non comportano differenze nei diritti e doveri associativi, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto. In deroga a quanto sopra, i soci Sostenitori e Benemeriti non hanno diritto di voto in assemblea.

Soci minorenni
Possono essere ammessi soci minorenni, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
I soci minorenni partecipano alle attività nei limiti previsti dalla normativa vigente e non possono ricoprire cariche sociali.

Quota associativa
Tutti gli aderenti, una volta ammessi, sono tenuti a pagare la quota associativa. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- recesso;
- morosità;
- esclusione;
- decesso.

L'esclusione è deliberata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri Nazionale nei seguenti casi:
- violazione dello Statuto o dei regolamenti;
- comportamenti contrari alle finalità associative;
- danni morali o materiali all'Associazione;
- perdita dei requisiti di ammissione.

I provvedimenti disciplinari diversi dall'esclusione sono adottati esclusivamente dal Collegio dei Probiviri Nazionale secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Principi generali
Non è ammessa alcuna discriminazione nell'ammissione dei soci. Il numero dei soci è illimitato. L'attività del socio è svolta in forma gratuita, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti di ogni socio A.N.Gi.V.:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettando le norme previste dallo Statuto e dal regolamento nazionale;
- esprimere nelle sedi deputate ai vari livelli il proprio voto per la scelta degli Organi dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello Statuto.
- I Soci con diritto di voto non possono esprimere più di un voto (art. 2532 del Codice Civile).
- essere rappresentato nella assemblea per delega scritta da un altro socio;
- candidarsi alle cariche Associative a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote Sociali dell'anno precedente e di aver compiuto 18 anni;
- avere la tessera A.N.Gi.V., con validità dell'anno solare;
- aderire ad altre Associazioni purché le stesse non ledano i diritti e gli interessi dell'A.N.Gi.V. purché gli scopi sociali non siano in netto contrasto con quelli A.N.Gi.V., o tanto simili da poter ingenerare confusione circa l'operato del Socio;
- avere il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in misura preventivamente decisa dagli organi sociali competenti.

Doveri di ogni socio A.N.Gi.V.:

- comportarsi in modo corretto nel pieno rispetto dello Statuto e del regolamento nazionale o norma emanata dagli organi direttivi dell'associazione;
- indossare la divisa in perfetto ordine, curandone lo stato di conservazione;
- avere spirito di solidarietà in linea con i principi dell'Associazione;
- corrispondere regolarmente la quota associativa entro i termini stabiliti.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali nazionali sono:

ASSEMBLEA NAZIONALE – Ordinaria/Straordinaria/elettiva.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
PRESIDENTE NAZIONALE
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI (facoltativo secondo le norme vigenti)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 8 - ASSEMBLEA NAZIONALE – Ordinaria/Straordinaria/elettiva.

Nazionale Ordinaria
E' composta da tutti i Soci a livello Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta della metà più uno (50%+ 1) dei componenti del C.D.N., o da 1/10 dei soci nazionali iscritti e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 30 aprile.

Nel caso la richiesta di convocazione venga effettuata dalla metà più uno dei componenti del C.D.N. o da 1/10 dei soci nazionali il Presidente deve convocarla entro 30 giorni dalla richiesta ed entro 30 giorni effettuarla. Nel caso il Presidente non adempia provvederà il CDN a maggioranza od in alternativa il 10% dei soci nazionali iscritti.
All'assemblea ordinaria compete approvare il bilancio preventivo e consuntivo, indicare le linee programmatiche dell'associazione e deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno secondo quanto previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti.
La convocazione dell'Assemblea può avvenire con tutti gli strumenti ritenuti legali dalle leggi vigenti e deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è valida quando sono presenti in prima convocazione metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per delega. Ogni Socio ha diritto, indipendentemente dall'incarico, ad esprimere il proprio voto. Ciascun Socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe, conferite per iscritto da altri Soci, purché in regola con il tesseramento.

Nazionale Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria Nazionale è composta da tutti i Soci dell'Associazione a livello nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale, ovvero su richiesta della metà più uno (50% + 1) dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno un decimo (1/10) dei soci nazionali iscritti.
Nel caso in cui la richiesta venga effettuata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un decimo (1/10) dei soci nazionali iscritti, il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Qualora il Presidente Nazionale non provveda nei termini previsti, la convocazione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti oppure, in alternativa, dai richiedenti rappresentanti almeno un decimo (1/10) dei soci nazionali iscritti.
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può avvenire con tutti gli strumenti consentiti dalla normativa vigente e deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata, con avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda espressamente quorum costitutivi diversi**.**

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti o rappresentati per delega, salvo quanto diversamente previsto per specifiche materie dal presente Statuto.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega fino ad un massimo di tre soci.
L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Nazionale elettiva:
Ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione riservando un congruo numero delle cariche direttive al genere meno rappresentato, è convocata ogni quattro anni dal Presidente Nazionale ed ogni qualvolta si rendesse necessaria per l'elezione degli organi nazionali. E' composta da tutti i soci regolarmente iscritti che possono esprimere voti fino al 50%+1 dei componenti del direttivo da eleggere. Le convocazioni dell'assemblea elettiva possono avvenire con tutti gli strumenti ritenuti legali dalle leggi vigenti (mail, lettere, ecc.). Dovrà essere inviata ai soci almeno 30 giorni prima della data di svolgimento con avviso contenente il luogo, la data e l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
Le candidature devono pervenire alla segreteria nazionale entro 15 giorni prima dell'assemblea tramite la posta certificata di ogni raggruppamento regionale, provinciale, area vasta o città metropolitana.
L'assemblea elettiva delibera con il voto a maggioranza semplice.
Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta e fotocopia documento di identità da un altro socio. Ogni socio presente può votare con massimo tre deleghe. In ogni caso tutti (delegato e deleganti) devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 -CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 9 a un massimo di 18, determinato dall'Assemblea al momento della nomina, in relazione alle esigenze organizzative e alla rappresentanza territoriale.
Il Consiglio resta in carica quattro anni. Possono essere eletti al Consiglio Direttivo Nazionale esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa da almeno tre anni consecutivi.

Convocazione e funzionamento
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno mediante comunicazione (anche via e-mail o altri strumenti telematici) inviata almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 7 giorni.
Il Consiglio è altresì convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
È consentita la partecipazione a distanza mediante strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha diritto a un voto.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Cariche interne
Il Consiglio, nella prima riunione, elegge al proprio interno:
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate.

Sostituzioni e decadenza
In caso di cessazione di uno o più consiglieri, purché non oltre la metà dei componenti, il Consiglio provvede alla sostituzione mediante scorrimento dei non eletti. Le sostituzioni devono essere ratificate dalla prima Assemblea utile.
La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.
Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio si intende decaduto e il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 90 giorni per il rinnovo.
Fino alla nomina del nuovo Consiglio, quello uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Competenze
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale;
- amministra le risorse economiche;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- adotta regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- verifica la coerenza degli statuti territoriali con quello nazionale;
- delibera in merito alla costituzione delle articolazioni territoriali;
- può proporre la revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri per gravi motivi, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- promuove rapporti con enti ed istituzioni;
- può inoltre nominare consulenti o conferire riconoscimenti a soci meritevoli.

Funzionamento e trasparenza
Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e conservate a cura del Segretario e sono accessibili ai soci secondo le modalità previste.
Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti invitati per esigenze di consultazione o approfondimento.

Gravi inadempienze
In caso di gravi irregolarità da parte delle articolazioni territoriali, il Consiglio Direttivo Nazionale interviene con gli strumenti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Gratuità della carica
I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono compensi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Cause di decadenza
Il Consiglio Direttivo decade nei casi di:
- perdita della maggioranza dei componenti;
- mancata approvazione del bilancio;
- altre cause previste dalla legge.

In tali casi si procede alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi.

Art. 10 -PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i propri componenti con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità tra candidati si procede al ballottaggio. Il

Presidente dura in carica per il periodo previsto dal presente Statuto ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Funzioni
Il Presidente Nazionale:

- è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- esercita funzioni di rappresentanza istituzionale e di collegamento con enti pubblici e privati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, stabilendone l'ordine del giorno;
- convoca l'Assemblea nazionale;
- cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi associativi;
- vigila sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni;
- promuove lo sviluppo e la visibilità dell'Associazione.

Il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo Nazionale.
Nell'ambito dell'assetto unitario dell'Associazione, articolata a livello nazionale, regionale, area metropolitana e provinciale, e non configurata come federazione né come sistema di enti affiliati autonomi, il Presidente Nazionale ha facoltà di partecipare alle riunioni degli organi direttivi delle articolazioni territoriali di livello inferiore; analogamente, il Presidente Regionale ha facoltà di partecipare alle riunioni degli organi direttivi delle articolazioni provinciali e delle Città Metropolitane.
Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, i Presidenti interessati devono essere informati della convocazione delle riunioni con un preavviso non inferiore a 48 ore; deve altresì essere garantita la possibilità di partecipazione mediante collegamento a distanza in modalità telematica.
La partecipazione avviene senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento. Gli interventi dei Presidenti devono essere riportati a verbale.
La presente disposizione è finalizzata a favorire il coordinamento, l'unitarietà dell'azione associativa e le funzioni di indirizzo e controllo, e non comporta limitazioni all'autonomia né alla democraticità degli organi territoriali.

Sostituzione
In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni per l'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato, come previsto dall'art. 2397 del C.C. da tre componenti di cui almeno uno iscritto al registro abilitante della categoria

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 -COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È istituito il Collegio Nazionale dei Probiviri, quale organo di garanzia, disciplina e giustizia associativa, unico per tutta l'Associazione.
La potestà disciplinare nei confronti dei soci è attribuita al Collegio dei Probiviri Nazionale in via esclusiva.
Il Collegio è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto da:

- 3 membri effettivi
- 2 membri supplenti

Competenze

Al Collegio dei Probiviri sono attribuite le seguenti funzioni:

- decidere sulle controversie tra soci e tra organi associativi;
- valutare le violazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- Valutare richieste di espulsione od altro richiesti dai gruppi regionali, aree metropolitane, aree vaste, gruppi provinciali
- esprimere pareri su questioni di natura associativa quando richiesto dagli organi competenti.

Nessun organo territoriale, a qualsiasi livello (regionale, provinciale o locale), può adottare provvedimenti disciplinari definitivi nei confronti dei soci, quali sospensione o espulsione.
Dura in carica quattro anni e non decade in caso di cessazione o rinnovo degli altri organi associativi.
Al termine della propria attività il Collegio esprime un parere o emette un provvedimento di cui informa il Presidente Nazionale.

Principi di funzionamento

Il Collegio opera in autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa.
Le decisioni devono essere motivate e comunicate agli interessati e agli organi competenti.

Decadenza e sostituzioni

In caso di cessazione di uno o più componenti, subentrano i membri supplenti secondo l'ordine stabilito.
Eventuali cause di decadenza o incompatibilità sono disciplinate dal regolamento e dalla normativa vigente.

Misure cautelari

Gli organi territoriali possono, esclusivamente in caso di urgenza e con provvedimento motivato, adottare misure cautelari temporanee, che devono essere trasmesse entro 10 giorni al Collegio dei Probiviri Nazionale per la decisione definitiva.

Art. 13 –SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE.

Il Segretario Amministrativo Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i membri del direttivo stesso**,** gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Partecipa a tutti i Consigli Direttivi Nazionali; egli ha compiti esecutivi ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- cura l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione;
- gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- redige i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con la collaborazione del Presidente e di chi ne dia la disponibilità.
- cura la corrispondenza del Consiglio Direttivo Nazionale assieme al Presidente nazionale;
- mantiene i rapporti con le strutture periferiche;
- provvede all'invio dei contributi ai Comitati Provinciali e regionali in base delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- illustra le relazioni finanziarie consuntive e tecnico-morali;
- trasmette a tutti gli associati entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio.

Il Segretario Ammistrativo Nazionale è il materiale esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed è responsabile, in materia organizzativa, di tutte le funzioni a ciò necessarie. La sua carica non è in contrasto con incarichi a livelli regionale o Provinciale.

Art. 14 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione tiene:

- Il registro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo**;**
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Art. 15 – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Entrate

le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali versate annualmente dai Soci;
- dalle elargizioni fatte dai Soci o da terzi;
- dai contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni;
- da sponsorizzazioni;
- dalle entrate che pervengono a qualsiasi titolo all'Associazione.

Patrimonio

il patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito:

- dagli eventuali avanzi di gestione;
- da contributi elargiti da Enti, altre Associazioni e privati;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione non sia imposta per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Bilancio sociale
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Convenzioni
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Personale retribuito
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da futuro apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.
L'Associazione si riserva di predisporre un regolamento interno necessario al proprio funzionamento organizzativo.
L'Associazione adotta altresì un Codice Deontologico che definisce i principi etici e le norme di comportamento cui tutti i soci sono tenuti ad attenersi.